

Istituto Teologico Leoniano di Anagni
Aggregato alla Pontificia Facoltà Teologica Teresianum di Roma

Regolamento d' Istituto per le carriere studenti

*Approvato dal Consiglio d'Istituto,
in data 22 settembre 2017*

Via Calzatora, 50 – 03012 Anagni (FR)
<https://istituto.leoniano.it> – istituto@leoniano.it
07757338300 (portineria) – 07757338335 (segreteria)

SOMMARIO

SOMMARIO.....	1
BACCELLIERATO.....	4
Art. 1 Riconoscimento degli studi pregressi	4
Art. 2 Riconoscimento ufficiale dei titoli universitari conclusi e premialità d'ingresso.....	5
Art. 3 Riconoscimento semplice degli esami sostenuti altrove e acquisizione crediti.....	10
Art. 4 Riconoscimento speciale per studi in Seminari Maggiori senza gradi accademici.....	13
Art. 5 Lingue classiche.....	14
Art. 6 Lingua inglese.....	16
Art. 7 Certificazioni finali con riconoscimento ufficiale dei titoli universitari conclusi.....	18
Art. 8 Certificazioni finali con riconoscimento semplice degli esami sostenuti altrove	19
Art. 9 Certificazioni finali con riconoscimento speciale di studi in Seminari Maggiori	20
Art. 10	21
Autentificazioni e autocertificazioni	21
Art. 11	22
Esami per l'IRC	22
Art. 12 Tirocinio IRC.....	24
Art. 13 Passaggi interni degli studenti da straordinari a ordinari.....	26
Art. 14 La carriera interna.....	27
Art. 15 Corsi opzionali e seminari	29

LICENZA.....	32
Art. 1_Criteri di ammissione.....	32
Art. 2_Il percorso accademico ordinario.....	33
Art. 3_Riconoscimento e certificazione degli studi pregressi	35
Art. 4_Gli studenti seminaristi del VI anno	36
Art. 5_Recupero dei titoli abilitanti all'IRC.....	37

BACCELLIERATO

Art. 1

Riconoscimento degli studi pregressi

1. L'Istituto ha la possibilità di concedere ai suoi immatricolati ordinari il riconoscimento degli studi pregressi, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto.

Pertanto, all'atto dell'immatricolazione ordinaria, gli studenti, che presentano un portafoglio di crediti validamente accumulati in una struttura universitaria ecclesiastica, statale o legalmente riconosciuta, possono chiedere il riconoscimento della carriera pregressa, allorché i titoli conseguiti e/o gli esami sostenuti risultino compatibili o affini al Corso di Baccellierato.

2. Il riconoscimento si traduce ufficialmente in una premialità d'ingresso, che può produrre o meno l'abbreviazione di Corso, allorché la carriera pregressa è approdata ad un titolo accademico concluso.

3. Il riconoscimento è circoscritto semplicemente ai singoli esami, allorché la carriera pregressa non è approdata ad un titolo accademico concluso.

4. Il riconoscimento si effettua in regime speciale per gli studi conclusi presso Istituti legati a Seminari Maggiori non rilascianti gradi accademici.

5. I riconoscimenti vengono analiticamente monitorati e attestati secondo le diverse esperienze con certificazioni finali, chiare ed esaustive, cronologicamente ordinate, nelle quali l'utilizzo di sigle è sempre esplicitato con apposito elenco giustificativo in calce al documento rilasciato.

6. I titoli conseguiti all'estero hanno trattamento conforme a quanto esplicitato nei precedenti commi 2-4, fatta salva sempre e comunque ai fini dell'immatricolazione un'accettabile conoscenza della lingua italiana, certificata o da provare con apposito esame d'ammissione, da parte degli studenti stranieri.

Art. 2

Riconoscimento ufficiale dei titoli universitari conclusi e premialità d'ingresso

1. La premialità d'ingresso produce l'abbreviazione di Corso, quando i titoli universitari conclusi hanno già maturato un portafoglio iniziale non troppo inferiore ai 60 ETCS, permettendo così l'immatricolazione ordinaria direttamente al secondo anno.

2. I multipli di 60 entro i complessivi 300 ETCS dell'intero Corso orientano l'entità dell'abbreviazione e la possibilità di immatricolazione ordinaria ad uno degli anni successivi al secondo. La premialità d'ingresso non può in ogni caso eccedere i 240 ETCS. Al massimo della premialità d'ingresso, lo studente deve, comunque, fare in sede almeno un numero di esami/seminari pari a 60 ETCS, ovvero un anno di studio.

3. Per titoli universitari conclusi s'intendono quelli che comportano i seguenti gradi accademici: i Baccalaureati e le Licenze rilasciati dalle istituzioni ecclesiastiche abilitate; le Lauree Triennali e Magistrali rilasciate dalle Università Statali o pareggiate.

4. I titoli accademici conclusi, che danno diritto all'abbreviazione di Corso, sono i seguenti: la nuova Licenza in Scienze Religiose; il vecchio Magistero in Scienze Religiose; il nuovo Baccalaureato in Scienze religiose; il vecchio Diploma in Scienze Religiose rilasciato da struttura convenzionata con Facoltà universitaria o riconosciuta a suo tempo dalla CEI; i titoli accademici in Filosofia; le Lauree Magistrali in Discipline Pedagogiche; le Lauree Triennali in Scienze dell'educazione; qualsiasi Laurea umanistica con un marcato indirizzo filosofico.

5. La nuova Licenza in Scienze Religiose (titolo quinquennale) comporta una premialità d'ingresso di 220 ETCS, assicurando l'immatricolazione ordinaria al IV anno (II Teologia).

Permette un piano di studio individualizzato, in cui lo studente è tenuto ad accumulare almeno 80 ETCS stabiliti con la Commissione Didattica.

6. Il vecchio Magistero in Scienze Religiose (titolo quadriennale) comporta una premialità d'ingresso di 180 ETCS, assicurando l'immatricolazione ordinaria al IV anno (II Teologia).

Permette un piano di studio individualizzato, in cui lo studente è tenuto ad accumulare almeno 120 ETCS stabiliti con la Commissione Didattica.

7. Il nuovo Baccalaureato in Scienze Religiose e il vecchio Diploma in Scienze Religiose rilasciato da struttura convenzionata con Facoltà universitaria o riconosciuta a suo tempo dalla CEI (titoli triennali) comportano una premialità d'ingresso di 120 ETCS, assicurando l'immatricolazione ordinaria al III anno (I Teologia).

Permettono un piano di studio individualizzato, in cui lo studente è tenuto ad accumulare almeno 180 ETCS stabiliti con la Commissione Didattica.

8. Previo apposito esame d'ammissione e accertamento sulla conoscenza delle lingue classiche per gli studi civili, tutti i titoli accademici in Filosofia e le Lauree Magistrali in Discipline Pedagogiche comportano orientativamente una premialità d'ingresso di 120 ETCS. Assicurano l'immatricolazione ordinaria al III anno (I Teologia), con il vincolo di seguire il piano del Triennio finale. La premialità d'ingresso può eccedere i 120 ETCS, laddove per il Triennio finale si ottenga dalla Commissione Didattica l'esonero da corsi/seminari riconducibili al curriculum pregresso. La premialità d'ingresso s'abbassa, se nel curriculum pregresso manca l'esame di "Introduzione alla Sacra Scrittura" (I-II), il cui recupero è vincolante. In definitiva, la premialità d'ingresso, partendo dai 120 ETCS di riferimento, è fissata attraverso un oculato calcolo matematico tra i crediti da sottrarre e quelli da aggiungere.

9. Le Lauree Triennali in Scienze dell'educazione e qualsiasi altro titolo umanistico con grado accademico, che si presenta con un marcato indirizzo filosofico, non possono mai eccedere, al massimo della valutazione premiale, i 120 ETCS d'ingresso. Per stabilire l'entità creditizia dell'ingresso premiale e, dunque, i termini per un'eventuale abbreviazione di Corso va monitorata la congruità della preparazione filosofica, che, se lacunosa, implica un adeguato numero di esami e crediti compensativi secondo giudizio della Commissione Didattica.

Va recuperato, in ogni caso e senza eccezioni, il corso di "Introduzione alla Sacra Scrittura" (I-II), ove manchi il pertinente esame nel curriculum pregresso.

L'abbreviazione di Corso è di un anno, ove i crediti premiali riconosciuti all'ingresso non sono troppo al disotto dei 60 ETCS, ovvero di due anni, ove i crediti premiali riconosciuti all'ingresso non sono troppo al di sotto dei 120 ETCS.

Il piano di studio, salvo il bilancio tra motivati esoneri e necessari recuperi, è vincolato all'anno di ammissione stabilito dopo congruo esame d'ammissione e accertamento sulla conoscenza delle lingue classiche.

10. Allorché lo studente sia in possesso di più titoli tra quelli elencati nella declaratoria del precedente comma 4, potrà ottenere premialità eccedenti a quelle fissate nei precedenti commi 5-9, a giudizio specifico della Commissione Didattica. La premialità aggiuntiva, al massimo della dilatazione, non potrà mai eccedere i 240 ETCS e, di conseguenza, eludere l'impegno per almeno un anno di studio in sede.

11. La premialità d'ingresso non produce in genere abbreviazione di Corso, quando titoli universitari precedentemente conclusi non rientrano nella declaratoria del precedente comma 4 e, comunque, non riescono a maturare un portafoglio iniziale ragionevolmente prossimo ai 60 ETCS. In tal caso, l'immatricolazione ordinaria parte dal I anno (I Filosofia), ma con l'esonero dai corsi/seminari computati nella premialità d'ingresso e l'alleggerimento dei relativi crediti, secondo giudizio della Commissione Didattica.

12. Non si può, tuttavia, escludere in via assoluta la dote di altro titolo umanistico con grado accademico, che, pur non contemplato nella declaratoria del precedente comma 4, si presenta con un cospicuo numero di discipline sparse nell'arco dell'intero Baccellierato ed eccedenti i 60 ETCS. In tal caso, la Commissione Didattica valuterà l'entità della abbreviazione di Corso come pure la possibilità di un piano di studi adeguato al singolo caso.

13. Qualsiasi titolo accademico pregresso, data la comprovata esperienza dello studente nel lavoro di ricerca scientifica, comporta come premialità almeno l'esonero dall'esame di "Metodologia".

14. Ove ce ne siano le condizioni, a giudizio della Commissione Didattica, è possibile accordare una premialità d'ingresso, ottenendo esoneri per materie svolte in master universitari e similari conclusi. Il premio per master e similari, può arrivare fino 30 ETCS e, comunque, ove aggiuntivo, non può portare l'incremento globale, al massimo dell'espansione, oltre i 240 ETCS.

15. Gli esoneri concessi non pesano come media, perché hanno già contribuito a determinare la votazione finale di un titolo precedente concluso. Nemmeno incrementano il portafoglio creditizio, perché già computati nella premialità d'ingresso.

Art. 3

Riconoscimento semplice degli esami sostenuti altrove e acquisizione crediti

1. È possibile il riconoscimento esami, quando uno studente, che chiede l'immatricolazione ordinaria, si trasferisce (se seguiva un Corso di studi filosofico-teologico) o proviene (se seguiva un altro Corso di studi) da un'altra istituzione accademica, ove, pur senza approdare alla conclusione di un percorso, egli ha comunque accumulato un monte crediti utile per acquisire convalide, equivalenze o equipollenze.

2. Si tratta di convalida, quando il nome dell'esame/seminario riconosciuto è lo stesso ed anche il monte crediti pregresso coincide. La convalida è d'ufficio.

3. Si tratta di equivalenza, quando il nome dell'esame/seminario riconosciuto o anche il solo monte crediti pregresso è diverso. L'equivalenza è decisa dalla Commissione Didattica.

4. Si tratta di equipollenza, quando più esami/seminari e crediti pregressi vengono accumulati e riconosciuti in un'unica soluzione, oppure un esame/seminario e crediti pregressi vengono spalmati e riconosciuti in più soluzioni. L'equipollenza è decisa dalla Commissione Didattica.

5. Il monte crediti accumulato nell'Istituzione accademica di trasferimento o provenienza orienta l'anno di immatricolazione ordinaria sulla base di 60 e suoi multipli fino 240 ETCS, così come determinato nell'art. 2, comma 2. La decisione spetta, comunque, alla Commissione Didattica.

6. Gli esami/seminari riconosciuti pesano come media, perché non attengono ad un titolo concluso, su cui avrebbero avuto incidenza.

7. Gli esami/seminari riconosciuti incidono sul calcolo dei crediti, perché non sono esoneri legati ad una premialità d'ingresso ma implicano una continuità diretta nella carriera dello studente, che sta di fatto concludendo un percorso cominciato altrove.

8. Ove ce ne siano le condizioni, a giudizio della Commissione Didattica, è possibile mutuare il riconoscimento esami/seminari da materie svolte in master universitari e similari non conclusi. Le materie possono entrare in carriera come convalida, equivalenza o equipollenza, con crediti e voto, ovvero con semplice "idoneità" senza peso nella media finale in assenza di voto specifico.

9. Ove ce ne siano le condizioni, a giudizio della Commissione Didattica, è possibile mutuare il riconoscimento esami/seminari da materie svolte in corsi di perfezionamento o aggiornamento aventi spessore accademico e adeguate certificazioni. Le materie possono entrare in carriera come convalida, equivalenza o equipollenza, con crediti e voto, ovvero con semplice “idoneità” senza peso nella media finale in assenza di voto specifico.

10. Il riconoscimento esami sostenuti nel luogo, da cui ci si trasferisce o si proviene, è cumulabile, secondo giudizio della Commissione Didattica, in un unico portafoglio creditizio, laddove lo studente porti in dote anche un premio d'ingresso per un titolo accademico precedentemente concluso che permetta di ricavare utili esoneri. Tutti i calcoli, al massimo dell'espansione, non potranno mai eccedere i 240 ETCS e, dunque, eludere l'impegno ad essere iscritti in sede almeno per un anno equivalente a 60 ETCS.

Art. 4

Riconoscimento speciale per studi in Seminari Maggiori senza gradi accademici

1. Un'attenzione speciale, data la tipologia degli studi specifici, va riservata agli studenti che portano come titolo l'attestato di regolare conclusione di un percorso filosofico-teologico in Istituti legati a Seminari Maggiori non rilascianti gradi accademici. È assicurata loro la premialità massima dei 240 ETCS con l'immatricolazione diretta al V anno (III Teologia) e l'onere di seguire un piano di studi individualizzato per soli 60 ETCS.

2. Gli studenti, che hanno come titolo l'attestato di regolare conclusione di un triennio o biennio filosofico in Istituti legati a Seminari Maggiori non rilascianti gradi accademici, partono da una premialità orientativa di 120 ETCS, la cui oscillazione è determinata sulla base di un oculato confronto tra il curriculum pregresso e il piano d'Istituto. Spetterà alla Commissione Didattica, valutati singoli casi, fissare i piani di studio individuali e l'abbreviazione di Corso secondo l'andamento tabellare dell'art. 2, comma 2. È altresì possibile, incrementare la premialità d'ingresso, ove lo studente porti in dote titoli accademici precedentemente conclusi con materie presenti in piano d'Istituto e non computate nel complesso degli esoneri accordati in prima istanza.

3. Resta comunque fatto salvo, quand'anche vi siano esperienze di studio non concluse, il riconoscimento degli esami fatti in Istituti legati a Seminari maggiori non rilascianti gradi accademici. Inoltre, lo studente, che, oltre agli esami/seminari ivi sostenuti, porta in dote anche un titolo accademico precedentemente concluso che permetta di ricavare utili esoneri, può ottenere dalla Commissione Didattica, un riconoscimento associato ad incrementi premiali. La valutazione si muove complessivamente secondo i criteri generali fissati nell'intero art. 3, che disciplina i trasferimenti.

Art. 5 **Lingue classiche**

1. I corsi di lingua classica sono previsti nel primo biennio filosofico ed hanno carattere elementare. Pesano come crediti, ma non come voto per la media finale, determinandosi la valutazione degli studenti in termini di sola "idoneità".

2. Non necessitano di verifiche coloro che hanno ingressi premiali garantiti, che permettono l'immatricolazione diretta dal III anno (I Teologia) in poi per il godimento di titoli accademici conclusi secondo la declaratoria dell'art. 2, commi 5-7.

3. Non necessitano di verifiche coloro che hanno sostenuto gli esami di Latino e /o Greco durante un qualsiasi Corso di studi universitari pregresso e concluso. Le materie entrano nella premialità d'ingresso.

4. Non necessitano di verifiche coloro che hanno sostenuto l'esame di Latino e/o Greco durante un Corso di studi universitari pregresso non concluso e dunque privo di premialità in ingresso. La materia, secondo valutazione della Commissione Didattica, entra in carriera, pesando come crediti ma non come voto.

5. Non necessitano di verifiche coloro che hanno sostenuto l'esame di Latino e/o Greco durante master o similari universitari anche non conclusi.

6. Coloro che provengono da un Liceo Classico possono sottoporsi a due "test di verifica" distinti per Latino e Greco, superati i quali ottengono una duplice "idoneità".

7. Coloro che provengono da una scuola secondaria con solo Latino nel curriculum possono sottoporsi ad un corrispondente "test di verifica".

8. Coloro che provengono da una scuola secondaria senza Latino e/o Greco nel curriculum devono seguire il corso della lingua mancante e sottoporsi regolarmente all'esame finale, per conseguire la necessaria "idoneità".

9. La Commissione Didattica, ove si tratti di studenti che per riconoscimenti premiali derivanti da titoli accademici pregressi vengono immatricolati come ordinari al II Filosofia, può ammettere al "test di verifica" in Latino, anche coloro che provengono da una scuola secondaria senza la materia nel curriculum, svincolandoli, in caso di "idoneità", dall'obbligo di seguire il corso con l'esame finale.

10. La Commissione Didattica, ove si tratti di studenti che, pur avanzando di carriera, continuano a conservare i debiti di Latino e/o Greco oltre il II Filosofia, può ammettere al “test di verifica”, anche coloro che provengono da una scuola secondaria senza Latino e/o Greco nel curriculum, svincolandoli, in caso di “idoneità”, dall’obbligo di seguire il corso/i corsi con l’esame finale.

11. I “test di verifica” di Latino e/o Greco si tengono di norma la prima settimana in orario dell’Anno Accademico, onde permettere agli studenti di seguire i corsi in caso di mancata “idoneità”. Tuttavia, la Commissione Didattica, su richiesta degli studenti, valutatene le motivazioni, ha la facoltà di indire “test di verifica” in ogni momento dell’Anno Accademico, come pure di organizzare, oltre il corso istituzionale e fuori calendario accademico, lezioni di recupero per il raggiungimento dello scopo.

Art. 6 **Lingua inglese**

1. A prescindere da qualsiasi riconoscimento per il portafoglio accademico pregresso, pur non acquisendo pesi valutativi per la media finale, nessuno può concludere il titolo senza avere in carriera l’esame di Inglese con giudizio di “idoneità”.

2. Non sono previsti “test di verifica” per il conseguimento della necessaria “idoneità”, solo sulla base di uno studio della lingua certificato, sia pure nel migliore dei modi, da una scuola secondaria.

3. Non necessitano di corso ed esame coloro che hanno sostenuto l'esame di Inglese durante un percorso di studi universitari pregresso e concluso. La materia entra nella premialità d'ingresso.

4. Non necessitano di corso ed esame coloro che hanno sostenuto l'esame di Inglese durante un corso di studi universitari pregresso non concluso e dunque privo di premialità in ingresso. La materia, secondo valutazione della Commissione Didattica, entra in carriera come convalida, equivalenza o equipollenza, pesando come crediti ma non come voto, che si traduce in semplice "idoneità".

5. Non necessitano di corso ed esame coloro che hanno seguito proficuamente un corso di Inglese in centri pubblici o privati specializzati di comprovata abilità. La materia entra in carriera come equipollenza con giudizio di "idoneità".

6. È sempre fatto salvo il diritto della Commissione Didattica a indire "test di verifica" nei casi di dubbia competenza.

Art. 7
Certificazioni finali con riconoscimento ufficiale
dei titoli universitari conclusi

1. I certificati partono con la registrazione degli esami dall'anno di immatricolazione ordinaria in poi. Essi, a meno che non si tratti di recuperi specifici richiesti dalla Commissione Didattica, non contengono gli esami che nel piano d'Istituto fanno parte dell'anno o degli anni condonati per il premio d'ingresso con abbreviazione di Corso. Gli anni condonati per il premio d'ingresso con abbreviazione di Corso sono giustificati dal diploma del titolo o dei titoli universitari pregressi e, all'occorrenza, dall'elenco degli esami sostenuti, posto/i in allegato alla certificazione.

2. Gli esami, pur computati nel premio d'ingresso per l'abbreviazione di Corso, quando si riferiscono a materie presenti nel piano d'Istituto come obbligatorie dall'anno di immatricolazione ordinaria in poi, vengono comunque registrati, anche se poi certificati come "esonero", senza specificazioni di sorta, poiché non pesano in termini di media e crediti. L'esonero viene naturalmente concesso secondo i criteri concettuali della "convalida", della "equivalenza" e della "equipollenza", spiegati nell'art. 3, commi 2-4, che però non devono essere motivati espressamente nella certificazione, perché si legano alla premialità d'ingresso.

3. Allorché lo studente ha in dote prestazioni pregresse che, a giudizio della Commissione Didattica, possono essere caricate in carriera come bilancio di corsi opzionali o seminari dall'anno di immatricolazione ordinaria in poi, queste si computano genericamente nel calcolo matematico del premio d'ingresso, senza la necessità di certificare l'esonero, come invece previsto i per le materie obbligatorie con denominazione vincolante.

Art. 8

Certificazioni finali con riconoscimento semplice degli esami sostenuti altrove

1. Il riconoscimento esami sostenuti altrove non è una premialità d'ingresso e sfugge completamente alla logica dell'esonero, che si lega esclusivamente a titoli universitari conclusi e portati in dote all'atto dell'immatricolazione ordinaria. Gli studi pregressi non approdati a titolo accademico si configurano in stretta continuità con una carriera non conclusa e, pertanto, si certificano analiticamente nel curriculum, incidendo in termini di media e crediti sul risultato finale.

2. La certificazione comprende per ogni esame/seminario sostenuto altrove l'anno accademico di riferimento, il nome dell'Istituzione di trasferimento o provenienza, la tipologia del riconoscimento se convalida, equivalenza o equipollenza, i crediti riconosciuti, il voto riportato, senza la data dell'esame. Tutti gli elementi probatori possono essere ricavati in allegato dalla documentazione degli Enti di trasferimento o provenienza.

3. Allorché lo studente ha in carriera prestazioni che per il loro contenuto possono essere assunti come corsi opzionali o seminari, si può certificare il riconoscimento, convalidando loro il nome che avevano nel titolo universitario pregresso, in quanto non c'è necessità di equivalenze o equipollenze come per le materie obbligatorie. Naturalmente ogni prestazione, pur incidendo con il voto pregresso, pesa per crediti secondo il piano d'Istituto.

Art. 9

Certificazioni finali con riconoscimento speciale di studi in Seminari Maggiori

1. Tutte le certificazioni, che accolgono un percorso filosofico-teologico o solo filosofico regolarmente concluso in Istituto legati a un Seminario Maggiore, quantunque non vi sia il rilascio di un grado accademico, data tuttavia la specificità degli studi, seguono orientativamente la prassi normata nell'art. 7.

2. Tutte le certificazioni, che accolgono gli esami/seminari di un percorso filosofico-teologico o solo filosofico non concluso in Istituto legati a un Seminario Maggiore non rilasciante gradi accademici, seguono orientativamente la prassi normata nell'art. 8.

Art. 10

Autenticazioni e autocertificazioni

1. I certificati prodotti all'atto dell'immatricolazione ordinaria per riconoscimento titoli universitari conclusi o esami sostenuti altrove possono essere prodotti in duplice copia conforme all'originale.

2. Pari possibilità è data per i diplomi di scuola secondaria, che permettono l'accesso universitario e che costituiranno il primo degli allegati apposti nella certificazione finale.

3. Gli Ufficiali riconosciuti per l'autenticazione delle copie dei documenti utili al conseguimento dei titoli sono i seguenti: Funzionario ministeriale, prefettizio o comunale; Funzionario scolastico o universitario di strutture legalmente riconosciute; Cancelliere Diocesano; Direttore dell'Ufficio Scuola Diocesano; Rettore di Seminario; Superiore di un Ordine Religioso.

4. Le autocertificazioni degli studenti sono ammesse ai fini dell'iscrizione e del pertinente piano di studi, ma devono essere avallate da documentazione probatoria prima di conseguire i titoli, pena il diniego d'accesso alla prova finale "*de universa*".

Art. 11

Esami per l'IRC

1. Per l'IRC nelle scuole di ogni ordine e grado è necessario avere in piano di studio materie iscritte o riconducibili alla declaratoria della Circolare MIUR del 6 novembre 2012. L'Istituto, con i suoi quattro corsi opzionali in piano di studi, assicura ai propri studenti la possibilità di soddisfare tutti i requisiti richiesti.

2. Gli esami utili all'IRC, in quanto corsi opzionali, ove già sostenuti durante il percorso conducente a titoli universitari conclusi, seguono nel corpo della certificazione, la prassi normata dall'art. 7, comma 3.

3. Gli esami utili all'IRC, in quanto corsi opzionali, ove già sostenuti durante un percorso non approdato a titoli universitari conclusi, seguono nel corpo della certificazione, la prassi normata dall'art. 8, comma 3.

4. Gli esami utili all'IRC, in quanto corsi opzionali, ove già sostenuti in Istituti legati a Seminari Maggiori non rilascianti gradi accademici, seguono nel corpo della certificazione i criteri del precedente comma 2 se si tratta di percorsi conclusi, ovvero del precedente comma 3 se si tratta di percorsi non conclusi assimilati al semplice riconoscimento esami in regime di trasferimento.

5. Gli esami utili all'IRC, sebbene corsi opzionali, data la loro specifica finalità, hanno bisogno di una particolare cura nelle certificazioni. Per permettere ai Direttori degli Uffici Scuola Diocesani e ai Dirigenti scolastici di individuare con agilità e immediatezza la posizione dell'aspirante IRC, tali esami verranno raccolti in un "quadro riepilogativo" apposto in calce alla certificazione.

6. Dalla lettera di Presentazione degli elenchi delle istituzioni accademiche abilitate a rilasciare titoli validi allo scopo (CEI, prot. 29/17/IRC, 11 luglio 2017) si evince chiaramente che la certificazione letterale delle materie coinvolte non è tassativa poiché si tratta di "discipline d'indirizzo al di là delle denominazioni dei corsi". Pertanto, nel "quadro riepilogativo", ove lo studente abbia traversato più Istituzioni aventi corsi di specie, la denominazione degli esami utili all'IRC è mantenuta, senza problemi, secondo la certificazione dell'Ente originario. I riscontri probatori devono essere naturalmente ricavabili dalla documentazione in allegato.

7. Gli esami utili all'abilitazione IRC possono essere svolti anche dopo il conseguimento del Baccellierato e certificati con documentazione supplementare, in cui si attestano crediti e voti.

8. È istituita un'Anagrafe degli studenti iscritti dopo il Baccellierato esclusivamente per il conseguimento o completamento dei titoli abilitanti IRC. L'immatricolazione avviene con numerazione completata dalla stessa sigla IRC.

9. Gli immatricolati dopo il Baccellierato per il conseguimento esclusivo dell'abilitazione IRC sono soggetti a tassazione specifica decisa dall'Amministrazione. Pur vincolati anche ad una parallela immatricolazione IRC, sono esenti dalla tassazione degli esami solo gli studenti immatricolati alla Licenza o al Diploma di Pastorale, in base al principio che ogni esame aggiuntivo può essere liberamente sostenuto dagli studenti ordinari in regola con gli oneri contributivi annuali.

10. Dopo il Baccellierato, qualsiasi esame per l'abilitazione IRC può essere effettuato anche da studenti provenienti da altra struttura accademica.

Art. 12 **Tirocinio IRC**

1. Il Tirocinio IRC viene svolto secondo le indicazioni della CEI prot. n.39/13/STSR, ove si contemplano almeno 100 ore, comprensive di 60 ore per attività a scuola (tirocinio diretto) e 40 ore di attività accademiche di carattere teorico-riflessive (tirocinio indiretto).

2. È istituito un Ufficio Tirocinio, a cui ogni anno, ad inizio corsi, l'aspirante IRC deve rivolgersi con apposita domanda per espletare l'attività.

3. Ogni anno, secondo necessità, il Direttore, al primo Consiglio d'Istituto, individua nel corpo docente uno o più "tutor" di Tirocinio, che si assume/assumono l'onere dell'Ufficio.

4. Il “tutor” ha il compito di intrattenere i rapporti istituzionali con i seguenti soggetti: gli Uffici Scuola Diocesani, cui fanno capo gli studenti coinvolti; l’insegnante IRC, che farà da “mentore” nell’esperienza sul campo, garantendo l’efficacia delle 60 ore a scuola; il Dirigente scolastico della struttura ospitante.

5. È, altresì, compito del “tutor” garantire le 40 ore di attività teorico-riflessive.

5. Il Tirocinio si conclude con una relazione dello studente concertata con il “tutor” e presentata ad una Commissione, che accerta la regolarità dell’esperienza e le competenze acquisite dallo studente. L’esito positivo della prova permette la certificazione con un giudizio di “idoneità”.

6. Il Tirocinio può essere espletato prima o dopo il conseguimento del Baccellierato.

7. Se effettuato con esito positivo prima del conseguimento, il Tirocinio può entrare nella carriera dello studente con peso di 12 ETCS, che, in caso di necessità, possono risultare essenziali per il raggiungimento dei 300 ETCS indispensabili per il titolo finale, ferma restando l’indifferenza ai fini della media finale. Se effettuato dopo il conseguimento, il Tirocinio è assoggettato alla disciplina dell’art. 11, comma 8.

8. Trattandosi di un'attività di per sé extracurricolare, è sempre prevista una tassazione a parte decisa dall'Amministrazione, a prescindere se il Tirocinio si espleti prima o dopo il conseguimento del Baccellierato, ovvero quand'anche si sia iscritti come studenti al Corso di Licenza.

9. Dopo il Baccellierato, il Tirocinio può essere effettuato in sede anche se si è conseguito il titolo in struttura accademica diversa, in conformità a quanto sancito nell'art. 11, comma 10.

10. Gli studenti, che per qualsiasi motivo ritengano di trovarsi nelle condizioni legali che li affrancano dal Tirocinio IRC, devono portare, a loro tutela, uno specifico attestato probatorio emesso dal Direttore del loro Ufficio Scuola Diocesano in duplice copia, di cui una destinata all'allegato finale.

Art. 13

Passaggi interni degli studenti da straordinari a ordinari

1. Tutti gli studenti straordinari, che hanno fatto esami/seminari curricolari con esito positivo, nel momento in cui chiedono il passaggio a studenti ordinari, ottengono d'ufficio, stante l'art. 28 dello Statuto, il riconoscimento del loro portafoglio accademico in termini di crediti e voti.

2. È possibile chiedere, al momento del passaggio, il riconoscimento accademico di ogni esperienza di studio pregressa conclusa e non conclusa. Sulla base del portafoglio riconosciuto, la Commissione Didattica valuterà l'anno in cui iscrivere lo studente come ordinario.

3. A prescindere dal portafoglio goduto, lo studente straordinario, che chiede il passaggio, dovrà effettuare da studente ordinario non meno di 60 ETCS pari ad un anno accademico di iscrizione.

4. La certificazione finale, pur ricostruendo l'unica carriera senza soluzione di continuità, distinguerà in premessa i due periodi, dichiarando gli anni di iscrizione come studente straordinario fino alla cooptazione come studente ordinario.

Art. 14

La carriera interna

1. I multipli di 60 entro i complessivi 300 ETCS dell'intero Corso quinquennale, fatti salvi i criteri premiali sparsi negli articoli 2-4, scandiscono il passaggio regolare dello studente agli anni successivi.

2. Orientativamente non è possibile promuovere chi, dopo un anno di studio in sede, non abbia in carriera almeno il 70% dei crediti previsti per la regolare iscrizione all'anno successivo.

3. Resta salvo il diritto della Commissione Didattica ad abbassare o elevare il tetto stabilito al precedente comma 2, tenendo in debito conto la tipologia degli esami sostenuti, l'andamento stesso della carriera e l'impegno profuso dai singoli studenti.
4. La mancata promozione comporta il rinnovo dell'iscrizione dello studente come "ripetente" fino al IV anno (II Teologia).
5. Il mancato conseguimento del Baccellierato al V anno (III Teologia) comporta l'iscrizione come studente "fuori corso".
6. Gli studenti "ripetenti" o "fuori corso" ottengono, all'occorrenza, la rivalutazione d'ufficio delle contabilità creditizie superate dal sistema corrente.
7. L'iscrizione come "ripetente" o "fuori corso" comporta solo oneri amministrativi, senza alcun addebito sulla media finale.

Art. 15

Corsi opzionali e seminari

1. Salvo premialità d'ingresso per studi precedentemente conclusi con abbreviazioni di corso e carriere pregresse non concluse ma adeguatamente suffragate, lo studente, che segue tutto il quinquennio con andamento ordinario della carriera, è tenuto a fare con valutazione di merito nell'arco dell'intera esperienza, accanto al piano delle materie obbligatorie, almeno quattro corsi opzionali di 3 ETCS ciascuno, tre seminari minori di 3 ETCS e il seminario di sintesi di 10 ETCS.

2. È data la possibilità di utilizzare i quattro corsi opzionali per assolvere le materie necessarie per l'IRC, come dall'art. 11, comma 1. Tali corsi vengono distribuiti ordinariamente nell'arco dei quattro semestri costituenti l'ultimo biennio teologico.

3. È garantita, altresì, la possibilità di seguire nell'arco dell'intera esperienza altrettanti corsi alternativi a chi non fosse interessato all'IRC.

4. All'ingresso del presente Regolamento, in base ad alcune opzioni ricavate dalla *Ratio* della Congregazione del clero data l'8 dicembre 2016, le materie alternative alla finalità IRC vengono determinate nella seguente declaratoria: 1. Abilità informatiche (posta al II Filosofia); 2. Estetica (posta al II Filosofia); 3. Storia delle religioni (posta al I Teologia); 4. Ebraico (con attivazione biennale nel IV-V Teologia). È naturalmente fatto salvo il diritto del Consiglio d'Istituto a determinare successive modifiche.

5. È fatto salvo parimenti il diritto degli studenti a seguire e fare esami oltre i quattro corsi opzionali previsti per mere esigenze di formazione volontaria, ovvero per capitalizzazione di crediti, laddove vi fosse uno stato di necessità accademica per carriere abbreviate da ingressi premiali o determinate da trasferimenti/provenienze o condizionate dall'avvicinarsi degli ordinamenti curriculari. Proprio per questo motivo i corsi opzionali non vengono distribuiti su base parallela e coincidente tra finalità IRC e scelte alternative, ma spalmati, per quanto possibile, in modo differenziato per anni e orari.

6. L'Istituto incoraggia fortemente gli studenti a seguire il corso di "Abilità informatiche". Tale corso termina con una prova finale, che si risolve in semplice verifica di "idoneità" e con peso di 1 ETCS per quanti affrontano l'esperienza per mera formazione eccedente le proprie esigenze di carriera, ovvero si traduce in un esame con valutazione di merito utile alla media finale e peso ordinario di 3 ETCS a richiesta dello studente.

7. L'attivazione di un corso opzionale richiede l'iscrizione di almeno 3-4 studenti.

8. I tre seminari minori sono spalmati cadauno tra II Filosofia, I Teologia e II Teologia in duplice proposta parallela e alternativa coincidente per tempi accademici e orari settimanali.

9. Il seminario maggiore conclusivo (= seminario di sintesi) assume carattere obbligatorio per tutti, al fine di preparare gli studenti all'elaborato finale avente valutazione di merito con peso di 10 ETCS. Non esiste nessuna forma di esonero in proposito. La discussione dell'elaborato finale viene fatta dinanzi ad una Commissione e, di prassi, precede l'ultimo esame "de universa".

10. Ove vi fossero esigenze di carriera e necessità di recuperi creditizi, è data la possibilità di utilizzare "*ad modum seminarium*" esperienze organizzate da istituzioni esterne di comprovato spessore universitario. Tali esperienze, accolte con lo stesso peso di 4 ETCS, dovranno, tuttavia, concludersi non solo con un attestato di presenza, ma con una valutazione di merito. In tal senso, l'Istituto dispone di una collaborazione privilegiata con l'ABI.

11. Le proposte seminariali possono variare ogni anno.

12. L'attivazione di un seminario richiede l'iscrizione di almeno 3-4 studenti.

LICENZA

Art. 1

Criteri di ammissione

1. Si accede di norma alla Licenza con il Baccellierato in S. Teologia.
2. La Commissione Didattica, valutato il curriculum, può ammettere alla Licenza in Teologia Dogmatica, con o senza corsi integrativi, ovvero con o senza una verifica preliminare, gli studenti che portano come dote un sessennio filosofico-teologico regolarmente concluso in Istituti legati a Seminari Maggiori non rilascianti gradi accademici, fermo restando il possesso di un portafoglio creditizio chiaramente riconducibile a non meno di 300 ETCS. L'ammissione esclude qualsiasi corso integrativo o verifica preliminare, se lo studente ha conseguito pure una Laurea Magistrale in campi utili allo studio teologico.
3. La Commissione Didattica, valutato il curriculum, può ammettere alla Licenza in Teologia Dogmatica, gli studenti, che, in possesso della nuova Licenza in Scienze Religiose e di una Laurea Magistrale rilasciata da una Università Statale o legalmente riconosciuta in campi utili allo studio teologico, provino un congruo percorso formativo per l'accesso all'immatricolazione attraverso pubblicazioni frutto di ricerca scientifica adeguata allo scopo o master appropriati o scuole di perfezionamento specifiche. Resta fermo sempre e comunque da parte della Commissione Didattica il compito di richiedere per l'ammissione corsi integrativi oppure un esame di verifica preliminare.

Art. 2

Il percorso accademico ordinario

1. Per il conseguimento della Licenza in Teologia Dogmatica è necessario aver superato un percorso pari a 120 ETCS e distribuito in un biennio di studio.
2. Il percorso costa di 22 corsi (pari a 66 ETCS), 2 seminari (pari a 8 ETCS), una “*lectio coram*” (pari a 6 ETCS), la dissertazione di una tesi (pari a 25 ETCS), l’esame finale “*de universa*” (pari a 15 ETCS).
3. Ogni corso con relativo esame pesa 3 ETCS. Gli studenti “fuori corso” ottengono, all’occorrenza, la rivalutazione d’ufficio delle contabilità creditizie superate dal sistema corrente.
4. Ogni seminario pesa 4 ETCS. Gli studenti “fuori corso” ottengono, all’occorrenza, la rivalutazione d’ufficio delle contabilità creditizie superate dal sistema corrente.
5. Ove vi fossero esigenze di carriera e necessità di recuperi creditizi, è data la possibilità di utilizzare “ad modum seminarii” esperienze organizzate da istituzioni esterne di comprovato spessore universitario. Tali esperienze, accolte con lo stesso peso di 4 ETCS, dovranno, tuttavia, concludersi non solo con un attestato di presenza, ma con una valutazione di merito. In tal senso, l’Istituto dispone di una collaborazione privilegiata con l’ABI.

6. La “*lectio coram*” è d’obbligo dopo adeguata preparazione su tema approvato da un docente coordinatore (in genere lo stesso relatore della tesi). Si svolge al termine degli esami e dei seminari previsti in una classe del Baccellierato designata dal Direttore, al cospetto di una Commissione costituita da almeno due membri, i quali alla fine danno un voto di merito, sentito il parere degli alunni. In caso di esito negativo, l’esperienza non può essere ripetuta prima di due mesi.

7. Non è possibile sostenere la dissertazione della tesi e l’esame finale “*de universa*” finché non si abbia effettuato con esito positivo la “*lectio coram*”.

8. La stesura della tesi avviene sotto la guida di un relatore scelto dallo studente e affiancato da un correlatore indicato dallo stesso relatore.

9. La tesi deve essere richiesta almeno sei mesi prima della discussione attraverso un piano di lavoro sottoscritto di concerto tra relatore e studente con la controfirma del correlatore. Spetta, in ogni caso, al Direttore avallare il piano di lavoro e approvare i docenti di riferimento. I sei mesi decorrono dall’accettazione a firma del Direttore.

10. Spetta al relatore determinare il momento maturo per la dissertazione della tesi.

Art. 3

Riconoscimento e certificazione degli studi progressi

1. È possibile il riconoscimento esami per quegli studenti, che, in possesso di uno tra i requisiti previsti nel precedente art. 1, commi 1-3, chiedano il trasferimento in Istituto, dopo aver iniziato corsi di Licenza di pari grado in una delle istituzioni ecclesiastiche abilitate.
2. Spetta alla Commissione Didattica stabilire il portafoglio creditizio pregresso da riconoscere, valutando la congruità degli esami/seminari sostenuti altrove con la Licenza in Teologia Dogmatica.
3. Spetta alla Commissione Didattica sulla base del portafoglio creditizio riconosciuto, valutare se ammettere o meno lo studente direttamente al II anno.
4. È possibile riconoscere esami/seminari fatti altrove fino ad un peso massimo di 50 ETCS sui 120 ETCS complessivi per il conseguimento della Licenza in Teologia Dogmatica.
5. Gli esami/seminari riconosciuti vengono traslati in certificazione con la denominazione e il voto presenti nel piano dell'Ente originario. Il voto contribuisce alla media finale nella stessa misura degli esami fatti in sede. Il peso creditizio, invece, viene uniformato ai criteri normati nel precedente art. 2, commi 3-4.

6. È possibile valutare la possibilità di ingressi premiali e abbreviazioni di Corso per studenti, che portano in dote una Licenza di pari grado conseguita in una delle istituzioni ecclesiastiche abilitate e avente in piano esami/seminari compatibili con la Licenza in Teologia Dogmatica.

7. Al massimo dell'estensione premiale, la Commissione Didattica non potrà eccedere gli stessi criteri stabili nel precedente comma 4.

8. Le certificazioni terranno conto semplicemente della premialità creditizia globale riconosciuta in ingresso, registrando unicamente gli esami/seminari fatti in sede, il cui voto soltanto determinerà la media finale, giacché gli esami/seminari del precedente curriculum premiato hanno già contribuito a determinare la valutazione di un titolo concluso.

Art. 4

Gli studenti seminaristi del VI anno

1. Gli studenti seminaristi del VI anno, che mirano al Diploma di Pastorale previsto dall'art. 31 dello Statuto, dato l'indirizzo in "Ecclesiologia pastorale" caratterizzante la Licenza in Teologia Dogmatica rilasciata, seguono, oltre ad alcuni corsi specifici del loro futuro ministero, i corsi fondamentali e la gran parte dei complementari previsti in un Anno di Licenza con l'onere degli esami corrispondenti.

2. Conseguito il Diploma di Pastorale con un portafoglio accademico di 60 ETCS, ove si decidessero a continuare gli studi in sede, verranno ammessi d'ufficio al II anno di Licenza con il riconoscimento completo di esami e crediti relativi al I anno di Licenza.

3. La certificazione finale della Licenza terrà conto degli esami/seminari complessivamente sostenuti senza soluzione di continuità, registrando la carriera secondo una ordinaria e coerente progressione curricolare.

4. Per sottolineare istituzionalmente la continuità di carriera, gli studenti seminaristi del VI anno vengono immatricolati al percorso del Diploma di Pastorale secondo la numerazione della Licenza.

Art. 5

Recupero dei titoli abilitanti all'IRC

1. Gli studenti della Licenza o comunque iscritti per il Diploma di Pastorale, che, privi di titoli abilitanti all'IRC, intendessero procurarsi in sede, pur essendo vincolati anche ad una parallela immatricolazione IRC in apposito Anagrafe d'Istituto, restano esenti, a differenza degli altri richiedenti a Baccellierato concluso, dalla tassazione degli esami, in base al principio che ogni corso offerto dall'Istituto può essere liberamente fruito come aggiuntivo da qualsiasi studente ordinario in regola con gli oneri contributivi annuali.

2. È, invece, sempre prevista per il Tirocinio IRC una tassazione a parte decisa dall'Amministrazione anche per gli iscritti come studenti ordinari al Corso di Licenza, trattandosi di un'attività extracurricolare.

3. I titoli abilitanti IRC, mentre possono essere utilizzati come corsi opzionali e pesi creditizi se conseguiti durante il Baccellierato, a nessun titolo possono entrare in carriera durante la Licenza o semplicemente andare in carico al Diploma di Pastorale.

4. Gli studenti della Licenza o del Diploma di Pastorale, che conseguono i titoli abilitanti all'IRC, ottengono la comune certificazione supplementare prevista a parte.